



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1294

OGGETTO: SENTENZA TAR SALERNO N.1214/07 - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2007/1271)

L'anno duemilasette addi dodici del mese di Ottobre, alle ore 13:05, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIÒ VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

A
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF POSTIGLIONE ENRICO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
POSTIGLIONE ENRICO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 130 del 04/02/2004, che qui si intende integralmente riportata e con la quale si rinviava ogni decisione in merito al procedimento e per le motivazioni nell'atto richiamate, all'esito del giudizio Reg. Gen. n. 376/04 instaurato dal Consorzio A.S.I. innanzi al T.A.R. Campania Sez. di Salerno e proposto per sentir dichiarare già intervenuto, in seguito all'accettazione della corrispondente indennità, il trasferimento della proprietà del terreno di patrimonio comunale indicato nella su citata delibera n. 130/2004.

Dato atto che il su citato giudizio si è concluso con la sentenza n. 1214 del 05/09/2007 con la quale il Tar Sez. di Salerno ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile il ricorso Reg. Gen. n. 376/04 del Consorzio A.S.I. nella parte tesa a sentir dichiarare già avvenuto il trasferimento della proprietà del terreno in parola e lo ha accolto, in parte, dichiarando l'obbligo per questo Comune di procedere alle attività connesse, ulteriori e consequenziali all'avvenuta accettazione dell'indennità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/1971 ed ordinandone l'esecuzione.

Dato atto ancora che con la intervenuta decisione dell'Organo giurisdizionale sono venuti meno i presupposti di sospensione di cui alla stessa delibera di G.C. n. 130/2004.

Visto l'atto stragiudiziale notificato in data 02/10/2007 dalla soc. Tecnoderma S.r.l., controinteressata all'acquisizione del suolo, con il quale, nel rappresentare che è in corso di notifica appello avverso la citata sentenza del T.a.r. Salerno, invita e diffida questo Comune ed il Consorzio A.S.I. ad astenersi dal porre in essere atti esecutivi scaturenti dalla decisione dell'Organo giurisdizionale.

Atteso che la stessa Società, con atto notificato il 10.10.2007 al difensore del Comune, e da questi trasmesso con nota prot. n. 160748 del 11.10.2007, ha proposto ricorso in Consiglio di Stato avverso e per la riforma, previa sospensione dell'esecuzione ed istanza di provvedimenti presidenziali urgenti, della sopra richiamata sentenza TAR n. 1214/2007.

Considerato che la citata sentenza è immediatamente esecutiva e che dichiara l'obbligo, per questo Ente, di procedere alle attività connesse, ulteriori e consequenziali all'avvenuta accettazione dell'indennità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/1971.

Ritenuto di assumere i provvedimenti del caso in esecuzione a quanto ordinato dal T.A.R. sez. Salerno con la decisione sopra riportata, facendo salva ogni diversa determinazione del Giudice Amministrativo in ordine all'istanza cautelare avanzata dalla Tecnoderma S.r.l nel ricorso notificato il 10.10.2007.

Preso atto della nota prot. int. n. 202 del 11/01/2005 con la quale il Consorzio A.S.I. ha invitato il soggetto beneficiario a trasmettere progetto ridimensionato e commisurato alla superficie della particella n. 453 (rectius 452) di mq 6.801, di patrimonio comunale giuste note del Settore OO. e LL.PP, prot. n. 137 del 05/07/2001, e della Metropolis S.p.A., pervenuta a mezzo fax il 04.06.2002, incaricata, tra l'altro, di procedere alla regolarizzazione catastale, giusto contratto rep. n. 20685 del 23.05.2001.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000 in ordine alla sola regolarità tecnica del presente provvedimento.

Delibera

- 1) Prendere atto della sentenza n. 1214 del 05/09/2007, immediatamente esecutiva, con la quale il Tar Sez. di Salerno ha, tra l'altro, accolto, in parte, il ricorso Reg. Gen. n. 376/04 del Consorzio A.S.I. c/ Comune di Salerno, dichiarando l'obbligo per questo Comune di procedere alle attività connesse, ulteriori e consequenziali all'avvenuta accettazione dell'indennità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/1971, dovendosi intendere per queste, alla stregua delle motivazioni univoche in tal senso recate in sentenza, l'ulteriore attività preordinata e connessa alla stipulazione del contratto di trasferimento del bene.
- 2) Dare atto che, essendo intervenuta la suddetta decisione in esito al giudizio instaurato dall'A.S.I., sono venute meno le statuizioni soprassessorie di cui alla delibera di G.C. n. 130/2004.
- 3) Dare atto che la contro interessata Tecnoderma S.r.l, con atto notificato il 10.10.2007, ha proposto ricorso in Consiglio di Stato avverso e per la riforma, previa sospensione dell'esecuzione ed istanza di provvedimenti presidenziali urgenti, della succitata sentenza del TAR Campania I Sez. di Salerno n. 1214/2007.
- 4) Prendere atto della nota prot. int. n. 202 del 11/01/2005 con la quale il Consorzio A.S.I. ha invitato il soggetto beneficiario a trasmettere progetto ridimensionato e commisurato alla superficie della particella n. 453 (rectius 452) di mq 6.801, di patrimonio comunale giuste note del Settore OO. e LL. PP., prot. n. 137 del 05/07/2001, e della Metropolis S.p.A., pervenuta a mezzo fax il 04.06.2002, in premessa richiamate.
- 5) Disporre, conformemente alla suddetta pronuncia T.A.R., di procedere alle attività connesse, ulteriori e consequenziali all'avvenuta accettazione dell'indennità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/1971, e quindi di procedere al trasferimento in favore del Consorzio A.S.I. del terreno di cui al punto 4) del presente dispositivo.
- 6) Dare mandato all'Ufficio Patrimonio del Settore Advocatura di iniziare il procedimento inteso all'esecuzione della sopra richiamata Sentenza TAR n. 1214/2007, facendo salva ogni diversa determinazione del Giudice Amministrativo in ordine all'istanza cautelare avanzata dalla Società Tecnoderma S.r.l nel ricorso in appello notificato il 10.10.2007.

SETTORE AVVOCATURA -
Visto per la regolarità tecnica, secondo
l'incarico conferito nella parte amministrativa
della procedura proposta di deliberazione,
IL DIRIGENTE

Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO

Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

IL Segretario Generale f.f.